

COMUNE DI SANT'ARCANGELO
Provincia di Potenza

REGOLAMENTO
PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI
ENTI NO-PROFIT

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28-4-2017

Art. 1 **Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dall'Albo Comunale degli enti no-profit, di seguito definito per brevità "Albo", in diretta applicazione dell'Art. 46 dello Statuto Comunale di Sant'Arcangelo e della normativa vigente (attualmente: L.R. n. 1 del 12/01/2000 e ss.mm.ii. "Nuove norme per la promozione del volontariato", Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91, Legge di Riordino della Disciplina Tributaria degli Enti Non Commerciali e delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale D.Lgs. n. 460 del 4/12/97, Titolo II del Codice Civile);
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, è considerato "Ente No-profit", ogni organismo liberamente costituito che non abbia finalità di lucro (solo come esempio: ogni fondazione, comitato, associazione o cooperativa di utilità sociale che abbia finalità culturali, religiose, scientifiche, sociali, ricreative, sportive, apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse e che sia senza fini di lucro, comprese quelle che hanno assunto la definizione di ONLUS ai sensi dell'Art. 10 del decreto legislativo n. 460/97).
3. l'Albo rappresenta uno degli strumenti attraverso cui l'Amministrazione Comunale valorizza le libere forme associative, così come previsto dallo Statuto Comunale;
4. l'iscrizione all'Albo è condizione indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di eventuali contributi e benefici economici, nonché per la conclusione di accordi e collaborazioni per una migliore gestione dei servizi presenti sul territorio, come meglio specificato dai successivi art. 8 e 9 del presente Regolamento;

Art. 2 **Albo Comunale degli Enti No-profit**

1. L'iscrizione all'Albo crea i presupposti per la costituzione di rapporti improntati su criteri di trasparenza e partecipazione tra gli Enti No-profit e l'Amministrazione Comunale;
2. l'Albo è suddiviso nelle seguenti sei sezioni, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dello specifico Ente No-profit:
 - I. **CIVILE**: *impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, protezione civile; sviluppo economico, formazione ed orientamento professionale;*
 - II. **SOCIALE**: *attività socio assistenziali e socio sanitarie, attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap;*
 - III. **CULTURALE**: *educazione permanente, valorizzazione della cultura, valorizzazione e tutela del patrimonio storico ed artistico, promozione di iniziative culturali;*
 - IV. **RICREATIVA**: *animazione ricreativa, promozione turistica;*

V. **SPORTIVA**: *attività, promozione ed animazione sportiva*;

VI. **TUTELA AMBIENTALE**: *valorizzazione e tutela ambientale, protezione animali*.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo gli Enti No-profit indicati all'Art. 1 del presente Regolamento, liberamente costituiti, che rispettino i seguenti requisiti:
 - a. siano senza scopo di lucro;
 - b. perseguano finalità sociali o di pubblico interesse;
 - c. abbiano un ordinamento interno a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili;
 - d. abbiano l'Atto Costitutivo e lo Statuto coerenti con quanto disposto dal Codice Civile e che applichino la normativa vigente; abbiano esplicitati i suddetti punti a, b, c, in uno dei due documenti;
 - e. abbiano almeno una sede (indifferentemente legale o operativa) sul territorio del Comune di Sant'Arcangelo da almeno un anno; oppure esercitino attività sul territorio di Sant'Arcangelo o a favore della popolazione santarcangiolese, da almeno un anno.
2. I requisiti di iscrizione all'albo, per le fondazioni, sono quelli previsti ai suddetti punti a,b,e del comma 1; il requisito sub "e" non si applica alle fondazioni che svolgano la propria attività in ambito almeno regionale, con conseguenti ricadute anche sul territorio santarcangiolese, e che risultino di rilievo regionale in quanto riconosciute dalla regione Basilicata; tale assetto almeno regionale deve risultare, altresì, dal relativo Statuto; le fondazioni devono presentare regolare richiesta d'iscrizione, come specificato nel successivo art. 4, con esenzione dalle comunicazioni sul numero dei soci, ferma restando la potestà d'acquisizione dati del Comune di cui al successivo art. 4.2.c.
3. possono essere iscritti all'Albo anche gli Enti No-profit a carattere provinciale, regionale, nazionale e/o internazionale, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4

Modalità per la richiesta di iscrizione all'Albo

1. La richiesta di iscrizione all'Albo è presentata al Comune di Sant'Arcangelo – Area Amministrativa, scritta sull'apposito modulo, a firma del Rappresentante Legale dell'Ente No-profit, e deve riportare le seguenti indicazioni:
 - a. la denominazione e l'eventuale acronimo dell'Ente No-profit, come da Statuto;
 - b. il numero di codice fiscale dell'Ente No-profit;
 - c. il numero di partita IVA dell'Ente No-profit (se posseduta);
 - d. l'indirizzo e gli eventuali recapiti telefonici/fax della sede legale e della sede operativa;

- e. l'eventuale indirizzo del sito web e/o della posta elettronica;
- f. il nominativo del Rappresentante Legale, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'Ente No-profit;
- g. il nominativo di un socio con funzioni di referente, completo di recapiti, se diversi da quelli dell'Ente No-profit e del Rappresentante Legale;
- h. la sezione dell'Albo alla quale si intende iscrivere l'Ente No-profit (anche più di una);
- i. la data di costituzione dell'Ente No-profit;
- j. la data di inizio dell'attività sul territorio comunale (non richiesta alle fondazioni di rilievo regionale di cui all'art. 3.2);
- k. l'espressa dichiarazione del rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, del presente regolamento;

2. unitamente alla domanda di cui al precedente comma 1, deve essere presentata la seguente documentazione:

- a. fotocopia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto vigenti, dai quali risulti l'assenza di scopi di lucro e il perseguimento di finalità sociali o di pubblico interesse, e da cui si evincano i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- b. fotocopia del verbale di nomina del presidente e del consiglio direttivo;
- c. una breve relazione, che esponga:
 - le attività dell'Ente No-profit degli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data di richiesta di iscrizione all'Albo, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del Comune di Sant'Arcangelo e/o a favore dei cittadini santarcangiolesi;
 - il numero totale dei soci e il numero dei soci residenti in Sant'Arcangelo, alla data di presentazione della domanda (non richiesti alle fondazioni); qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, può richiedere, in sede di iscrizione o anche successivamente, la presentazione dell'elenco nominativo di tutti i soci;
 - l'indicazione dell'eventuale iscrizione ad altri Albi e/o Registri previsti dalla normativa di riferimento;
- d. fotocopia del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione dell'anno precedente, sottoscritti per autenticità dal Rappresentante Legale;
- e. una breve presentazione dell'Ente No-profit alla cittadinanza, che verrà pubblicata sul sito internet del Comune di Sant'Arcangelo;
- f. fotocopia del modello EAS (se tenuti alla presentazione all'Agenzia delle Entrate);
- g. dichiarazione di presa visione e accettazione del regolamento e in particolare dell'art. 6;
- h. fotocopia del Certificato di Iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva, valido alla data di presentazione della domanda (solo per gli Enti No-profit che richiedano l'iscrizione alla Sezione V – Sportiva);
- i. fotocopia del documento d'identità fronte/retro del sottoscrittore.

3. La richiesta di iscrizione all'Albo può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Art. 5

Esame della richiesta d'iscrizione all'Albo: iscrizione, diniego, sospensione

1. La richiesta di iscrizione all'Albo viene valutata dal Responsabile dell'Area Amministrativa. Il termine per l'esame/accoglimento/rigetto delle istanze è di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime;
2. gli Enti No-profit che abbiano presentato una documentazione incompleta sono invitati, con comunicazione scritta comunicata via P.E.C., se l'Ente No-profit possiede un indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, o, in mancanza di posta elettronica, a mezzo Raccomandata A.R., ad integrare tale documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione (farà fede la data della conferma di ricezione dell'e-mail, o, in caso di raccomandata, quella della relata postale); in pendenza d'invio di tale integrazione, il termine di cui al comma 1 del presente articolo resta sospeso;
3. l'iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato del predetto Responsabile comunale, e comunicati per iscritto via P.E.C., se l'Ente No-profit possiede un indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, o in mancanza di posta elettronica, a mezzo Raccomandata A.R., all'Ente No-profit, unitamente, in caso di iscrizione, al numero attribuito e alla data di registrazione;
4. il diniego può essere disposto qualora:
 - l'attività dell'Ente No-profit sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto Comunale;
 - non si ravvisino le caratteristiche previste all'Art. 1, comma 2, del presente Regolamento;
 - manchino i requisiti richiesti, specificati all'art. 3 del presente Regolamento;
 - la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto all'art. 4, commi 1 e 2, del presente Regolamento e, a seguito di richiesta di integrazione, di cui al suddetto comma 2, l'Ente No-profit non provveda a presentare quanto richiesto;
 - o comunque presenti documentazione giudicata non idonea.

Art. 6

Revisione periodica dell'Albo – Comunicazione variazioni

1. L'Amministrazione Comunale entro il 30 settembre di ogni anno successivo al primo provvede ad una revisione annuale dell'Albo, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione;
2. per mantenere l'iscrizione all'Albo, l'Ente No-profit, entro il 15 settembre di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l'iscrizione, invia al Comune:
 - a. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal Rappresentante Legale, in cui vengano indicate tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto segnalato in sede di iscrizione o d'ultima revisione (Statuto, Rappresentante Legale o persone che ricoprono le diverse cariche associative, indirizzo, numero di telefono, ecc.), con allegate fotocopie dei documenti modificati e dei verbali delle riunioni in cui sono stati approvati; oppure una

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal Rappresentante Legale, con la quale si attesti che *“non sono intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato e alla documentazione presentata e già agli atti del Comune di Sant’Arcangelo”*;

- b. fotocopia del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione dell'anno precedente, sottoscritti per autenticità dal Rappresentante Legale;
 - c. relazione sulle attività dell'anno precedente, con particolare riferimento a quelle svolte sul territorio del Comune di Sant’Arcangelo e/o a favore dei cittadini santarcangiolesi;
 - d. comunicazione riportante il numero totale dei soci aggiornato e il numero aggiornato dei soci residenti in Sant’Arcangelo (non richiesti alle fondazioni); qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, può richiedere la presentazione dell’elenco nominativo di tutti i soci;
 - e. fotocopia del Certificato di Iscrizione al CONI o altro ente nazionale di promozione sportiva, valido alla data della revisione (solo per le gli Enti No-profit che richiedano l’iscrizione alla Sezione V – Sportiva);
3. la mancata presentazione della documentazione necessaria alla revisione annuale comporta la cancellazione dall’Albo;
 4. a seguito di esame della documentazione prodotta, il Responsabile comunale competente adoterà apposito provvedimento di aggiornamento dell’Albo;
 5. la conferma dell’iscrizione all’Albo non è soggetta a comunicazione all’Ente No-profit.

Art. 7

Cancellazione dall’Albo

1. La cancellazione dall’Albo avviene con motivato provvedimento del Responsabile comunale competente, quando:
 - a. vengano a mancare gli elementi essenziali necessari per il mantenimento dell’iscrizione;
 - b. si verifichi un caso di manifesta indegnità;
 - c. l’Ente No-profit non presenti, dopo un sollecito formale nel quale è stato introdotto un termine a provvedere, la documentazione richiesta per il mantenimento dell’iscrizione, come descritta al precedente art. 6;
 - d. l’Ente No-profit, qualora beneficiario di contributo da parte dell’Amministrazione Comunale, incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico, in particolare quelli previsti dall’eventuale “Regolamento Comunale per la Concessione di Benefici Economici a Persone Fisiche, Enti ed Associazioni” e dai provvedimenti/convenzioni attuativi;
 - e. le attività dell’Ente No-profit non corrispondano ai fini dichiarati;
2. il provvedimento di cancellazione è comunicato all’Ente No-profit per iscritto, via P.E.C., se l’Ente No-profit possiede un indirizzo di posta elettronica, anche non certificata, o in mancanza di posta elettronica, con Raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni dall’adozione;

3. l'Ente No-profit cancellato può presentare una nuova richiesta di iscrizione solo se decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8

Agevolazioni derivanti dall'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione indispensabile per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e benefici materiali e/o economici, nonché per l'assegnazione gratuita o a prezzo agevolato di spazi e locali, strutture e mezzi di proprietà comunale;
2. l'Amministrazione Comunale deve richiedere l'iscrizione all'Albo come requisito indispensabile per l'accesso ai benefici di cui al precedente comma, esplicitandolo nell'apposito bando o provvedimento;
3. gli Enti No-profit iscritti all'Albo, che intendano realizzare manifestazioni, iniziative o progetti, possono richiedere al Comune il patrocinio o la collaborazione nell'organizzazione, al fine di ottenere uno o più dei sottoelencati benefici:
 - affissione gratuita di manifesti, nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 - utilizzo gratuito/agevolato di spazi, locali, strutture e mezzi di proprietà comunale, secondo le disponibilità stabilite dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale;
 - pubblicazione, tramite i canali abitualmente usati dal Comune e sul sito internet del Comune, del programma della manifestazione, secondo le disponibilità stabilite dall'Amministrazione Comunale e dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
 - utilizzo del Logo Comunale sul materiale pubblicitario, previa richiesta e rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco o suo delegato;
4. l'assegnazione dei benefici di cui al presente articolo è subordinata a quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali in materia;
5. i benefici di cui al presente articolo vengono concessi in base alla coerenza con gli obiettivi programmati dall'Amministrazione Comunale e compatibilmente con le risorse disponibili;
6. la concessione di contributi, spazi in edifici e strutture comunali per un determinato periodo di tempo non costituisce alcuna priorità per concessioni successive;
7. i contributi possono essere assegnati esclusivamente in seguito alla presentazione di specifici progetti.

Art. 9
Altre agevolazioni

1. Gli Enti No-profit iscritti all'Albo hanno diritto all'utilizzo gratuito di una sala comunale due volte all'anno per l'assemblea dei soci o altro incontro istituzionale di notevole importanza; la sala verrà scelta dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio, tenendo conto delle esigenze degli Enti No-profit e delle altre attività a cui il locale è adibito;
2. L'Amministrazione Comunale può stipulare con gli Enti No-profit iscritti all'Albo, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi statali, regionali e comunitarie, convenzioni ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, e/o promuovere programmi di interesse locale, purché detti Enti No-profit garantiscano capacità e professionalità nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione; il testo delle convenzioni di cui al presente articolo deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata della convenzione e le modalità di disdetta della stessa.

o o o o o o o o o o